





ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL'A.S. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO (14/9/2024 – 30/06/2027) Importo contrattuale netto: euro _____ **CONTRAENTE** REPUBBLICA ITALIANA L'anno _____, il giorno ____, del mese di ____, in Castel Gandolfo, sono presenti: carica in Castel Gandolfo, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area II del Comune di Castel Gandolfo, tale nominato con Decreto Sindacale n. ______ e di agire in virtù dei poteri che gli competono, ai sensi degli artt. 50, comma 10, art. 109, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e art 32 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; il Sig._____ rappresentante legale della Società_______, Cod. Fisc. P.Iva , con sede in ;

Detti comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni;

PREMESSO CHE







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

-	in dataè stato pubblicato il bando di gara della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023;
-	con determinazione n la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus è stata aggiudicata a;
-	il presente contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
	TUTTO CIÒ PREMESSO
	comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che chiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
A	RT.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1. Con il presente contratto si affida alla Contraente, che accetta, lo svolgimento, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, del servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus con propri mezzi, conducenti e assistenti (trasporti da e per la scuola materna, primaria e secondaria), a beneficio degli alunni aventi diritto individuati dall'Amministrazione comunale a mezzo di propri atti, afferenti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie ricadenti nel territorio del Comune di Castel Gandolfo.
- 2. Il servizio è finanziato da fondi del bilancio comunale.
- 3. L'appalto viene concesso ed accettato dalla Contraente, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti, anche se non materialmente allegati, da: a) Determinazione dirigenziale n., b) Capitolato Speciale d'Appalto, c) patto di integrità.
- 4. Sono inoltre allegati al presente contratto e ne formano parte integrante:
 - a) Offerta tecnica;
 - b) Offerta economica.
- 5. La Contraente si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Castel Gandolfo, nel corso dell'appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.

ART. 2) IMPORTO DEL CONTRATTO







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- 1. L'ammontare triennale del contratto è di euro, di cui euro _____per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.
- 2. Nel prezzo offerto si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso o implicito dal capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

ART.3) DURATA

L'Appalto avrà durata per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027. Il servizio dovrà
essere eseguito in conformità al calendario scolastico nei mesi e nei giorni di effettivo
funzionamento delle scuole. Il termine dell'appalto è fissato in coincidenza con la chiusura
dell'anno scolastico 2026/2027.

ART. 4) VARIAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A tal fine, potranno essere utilizzate:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- 2. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, considerata la durata contrattuale prevista, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

 In casi eccezionali è consentito alla Stazione Appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il presente contratto. In tale ipotesi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

ART. 5) OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

- 1. La Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- 2. La Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4.	pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dalla Tesoreria comunale Banca								
	- con sede in a mezzo emissione di bonifico bancario sui conti dedicati alla ditta								
	Banca								
	Delegato ad operare sul conto corrente suddetto è: nato a il								
	CF								







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG
- 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

ART. 6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. La fatturazione seguirà cadenza mensile, per n. 10 mensilità/anno scolastico.
- 2. Verificata la regolarità del servizio, il Responsabile del Sevizio autorizzerà l'emissione della fattura.
- 3. Ogni fattura, onnicomprensiva e di importo invariabile, sarà pertanto di importo pari ad 1/10 dell'importo complessivo di aggiudicazione della gara di appalto.
- 4. Ciascuna fattura (emessa tra il 10 e il 15 di ogni mese) dovrà essere accompagnata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute al personale a titolo di remunerazione per il servizio. In mancanza, l'Amministrazione non darà luogo ai pagamenti.
- 5. Il Comune, previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C, provvederà ad emettere regolare determina di liquidazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della/e fattura/e in formato elettronico.
- 6. Dal pagamento dei corrispettivi potrà essere detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto a qualsivoglia titolo dalla Ditta appaltatrice.
- 7. Sono previste anticipazioni ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.
- 8. In conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal secondo anno, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, lo stesso è aggiornato, su istanza dell'appaltatore, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione percentuale di cui sopra si utilizza l'indice dei prezzi al consumo FOI (esclusi i tabacchi), pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT. Nel caso di variazione in diminuzione si procederà d'ufficio.

ART. 7) GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente

	contratto, secondo quanto indicato dal Codice dei Contratti, la Contraente ha prestato garanzia definitiva di €, pari al 2% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n rilasciata dalla in data
2.	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023.
3.	La Contraente si assume ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.
1.	La Contraente ha prodotto le seguenti polizze assicurative, aventi le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto:
	a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio, nemessa dacon un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Amministrazione appaltante nel caso di: - conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; - danni subiti da terzi trasportati; - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) ss.mm.ii.; b) polizza RCT/O nemessa dacorredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente appaltante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); c) polizza RCO nemessa dacorredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa"
	nei confronti dell'Ente appaltante, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), con limite di €1.500.00,00 per ogni infortunio.

5. La Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero

accadere a personale dell'I.A., agli utenti ed a terzi durante l'esecuzione del servizio.







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- 6. L'impresa dovrà trasmettere all'Ente copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio annuo relativo alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.
- 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8) PENALI

- 1. La S.A. a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali disposizioni.
- 2. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa affidataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni o giustificazioni scritte e documentate, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora l'Impresa non presenti le controdeduzioni o le stesse non siano definite esaurienti dalla Amministrazione, si procede alla comminazione della penalità e al conseguente recupero dell'importo (da parte della stessa Amministrazione) mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.
- 3. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Amministrazione comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
- 4. Le penalità, e ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione comunale, sono notificate all'Impresa per mezzo di PEC.
- 5. La S.A. si riserva, pertanto, di applicare le penalità nei seguenti casi:
 - a. per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di €250,00 per ogni giornata di utilizzo del mezzo;
 - b. per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 30 minuti: penale di €250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
 - c. per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, €250,00 al giorno;
 - d. per utilizzo di personale non preventivamente comunicato nel rispetto dell'art. 7 del presente Capitolato: €250,00 al giorno;







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- e. per inadeguato contegno del personale (lesivo di diritti altrui o potenzialmente lesivo di tali diritti): €500,00 per singolo episodio;
- f. per mancata effettuazione del servizio per l'intera giornata: €1.000,00
- g. per mancata effettuazione di una corsa: €250,00;
- h. per mancato completamento di una corsa: €250,00;
- i. per mancata effettuazione di fermata: €100,00, per fermata non effettuata;
- j. per mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato: €250,00;
- 6. Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.
- 7. La comminazione di più di 5 sanzioni pecuniarie nel corso del servizio di in un anno scolastico potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.
- 8. Qualora l'ammontare complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- 9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente articolo, la S.A. si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
- 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART. 9) RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

- Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
- 2. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.
- 3. A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione può porre a carico dell'impresa i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- 4. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile e dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, e ferme le ipotesi di risoluzione automatica previste dalla normativa vigente nonché le altre specifiche ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Speciale e nel presente Contratto, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
 - gravi inosservanze relative alle disposizioni sul personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - interruzione non motivata e non giustificata del servizio;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
 - gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'aggiudicataria, anche a seguito di diffida della S.A.;
 - cessazione dell'attività;
 - abbandono del servizio;
 - applicazione nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, di una misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.;
 - inadempimento delle disposizioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o mancato rispetto delle ingiunzioni o delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - accertamento di false dichiarazioni rese in fase di gara.
 - violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Gandolfo da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicataria compreso quelli del subappaltatore.
- 5. In tali ipotesi l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Impresa per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
- 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

- 7. L'Ente appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 8. In caso di recesso unilaterale del Committente, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.
- 9. In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 20 giorni prima, mediante PEC.
- 10. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART. 10) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata alla Contraente, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Trova applicazione l'art. 119 del Codice.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 11) RESPONSABILE DEL SERVIZIO. RAPPORTI CON IL COMUNE

1.	La Contraente	indica	quale	Responsabile	del	servizio	e	referente	il	Dr.	 nato	а
		. il		C.F						_		

ART. 12) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio sono svolti ordinariamente per conto dell'Amministrazione dal Responsabile Unico del Progetto anche avvalendosi di figure professionali da Lui incaricate e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

- 5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dalla Contraente con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così come definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6. È prevista una verifica di conformità in corso di esecuzione in cui si deve dar conto dell'andamento dell'esecuzione. Della verifica di conformità è redatto apposito processo verbale a cura del soggetto incaricato della verifica di conformità.
- 7. Le operazioni di verifica di conformità si chiudono con il rilascio del certificato di verifica di conformità e successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede allo svincolo della cauzione.

ART.13) OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

- 1. La Contraente, come costituita e rappresentata, dichiara di essere a conoscenza e si impegna e rispettare tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina il servizio in appalto, confermandone la validità e l'accettazione in ogni sua parte con la sottoscrizione del presente contratto.
- 2. La Contraente è obbligata a rispettare e a dare esecuzione a quanto offerto in sede di offerta tecnica.
- 3. La Contraente si obbliga altresì, nell'esecuzione del Contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.
- 4. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta "grave".

ART.14) SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART.15) FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente atto sarà competente il Foro di Roma, come previsto dalla normativa vigente.







ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006 Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata ai sensi dell'art. 30 del D.1gs. 267/2000, D.C.C. n. 23 del 21.06.2023

a sua sede legale,
. ilommercio la cui
mediante firma
di verificazione
C